

Oggetto: nota congiunta Coordinatori Commissione Difesa di

Ufficio e Commissione Formazione Continua

Preg.mi Colleghi Referenti per la Difesa di Ufficio,

a fronte di alcune richieste di chiarimenti in merito alla valutazione del rispetto, ai fini dell'inserimento e della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, dell'obbligo di formazione continua, in relazione alla possibilità di compensazione dei crediti prevista dal Regolamento CNF in materia di formazione, precisiamo quanto segue.

Poiché dal primo inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio la legge prevede la verifica annuale dei requisiti per la permanenza nell'elenco medesimo, in sede regolamentare, all'art. 5 cpv., è stabilito che il requisito relativo all'obbligo di formazione continua si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell'anno antecedente la richiesta, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (rif. Art. 12 Regolamento formazione continua)

La verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi, che, ai fini del rispetto dell'obbligo, fonda sulla valutazione triennale, mentre il controllo in sede di requisiti per la permanenza (ma anche per l'inserimento) nell'elenco dei difensori di ufficio, avviene annualmente, con la conseguenza che si dovrà avere riguardo sempre e solo al numero dei crediti definiti dal Regolamento con riferimento all'anno antecedente la richiesta.

*Pertanto, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del rispetto dell'obbligo di formazione continua, si dovrà fare **esclusivo riferimento ai crediti conseguiti dall'avvocato nell'anno antecedente la domanda.***

Si rammenta infine che, con delibera adottata in data 20.03.2020, il Consiglio Nazionale Forense, in ragione della sospensione della attività giudiziaria determinata dalla emergenza sanitaria, ha modificato il proprio Regolamento per la Difesa di Ufficio, riducendo, per l'anno della pandemia, il numero dei crediti formativi ai fini della difesa di ufficio, da 15 a 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.

Commissione per l'accreditamento della formazione

Pertanto coloro che faranno domanda di iscrizione nell'anno 2021, ovvero di permanenza per l'anno 2022 da presentarsi entro il 31.12.2021, dovranno attestare di avere conseguito nell'anno 2020 (anno antecedente la richiesta) 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.

Al fine di agevolare la reinscrizione dei colleghi cancellati dall'elenco per difetto di taluno dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento, è stata eliminata la norma che impediva il reinserimento prima che fossero trascorsi due anni dalla delibera di cancellazione; da ciò consegue che il professionista cancellato per carenza dei requisiti, nel momento in cui questi ultimi saranno integrati, potrà immediatamente proporre nuova richiesta di inserimento nell'elenco.

Cordiali saluti

f.to Avv. Giovanna Ollà

(Coord. Commissione Difesa di Ufficio)

f.to Avv. Carolina Scarano

(Coord. Commissione Formazione Continua)